



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE
UFFICIO ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE
N. 1119 del 08/10/2026

Oggetto: CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. 151/2001 E SS.MM.II., - RI-CONOSCIMENTO DI UN ULTERIORE MESE CON INDENNITÀ PARI ALL'80% - DIPENDENTE MATRICOLA N. 400957.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il decreto del Presidente n. 13 del 14/05/2026 avente ad oggetto: *"Conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim del Settore "Finanziario e Risorse umane" alla Dott.ssa Iacuzzi Dirigente del Settore "Affari Generali", con il quale la sottoscritta è stata nominata Dirigente ad interim del Settore Finanziario e R.U.;*
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 26.02.2026 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026 - 2028;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 26.02.2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026 - 2028;
- la deliberazione del Presidente n. 22/2026 del 16/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e assegnate le risorse ai dirigenti competenti.

Premesso:

- che l'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, così come novellato dal D.Lgs. 105 del 30.06.2022, dispone che:
 - 1. *"Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo".*
 - Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
 - a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
 - b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
 - c) (...omissis...);
- che l'art. 34 del D.Lgs. 151/2001, così come novellato dal D.Lgs. 105 del 30.06.2022, stabilisce che:
 - 1. *"Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. (...omissis...). I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi"; (...omissis...);*

- 2. (...omissis...);
- 3. (...omissis...);
- 4. (...omissis...);
- 5. *I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva”;*
- 6. (...omissis...):

Dato atto, pertanto, che con la novella normativa rimangono immutati i limiti temporali complessivi del congedo parentale previsti dall'art. 32 comma 1 ed i limiti individuali previsti dal comma 1) lett. a) e b) dello stesso articolo, ma viene esteso il periodo di indennizzabilità, includendo ulteriori tre mesi usufruibili in alternativa da entrambi i genitori;

Visto l'art. 35 del CCNL del Comparto Funzioni Locali – Triennio 2022-2024, che dispone:

1. *Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.lgs. n. 151/2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.*

2. *Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17, 27 bis e 28 del D.lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di Elevata Qualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.*

2. bis. *I periodi di congedo di cui al comma 2 e 3 sono computati per intero nella tredicesima mensilità e non comportano riduzioni di ferie e riposi, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del D.lgs. 151/2001 e ss.mm.ii.*

3. *Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1 del D.lgs. n. 151 del 2001 e ss.mm.ii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.*

4. *Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita di ciascun bambino, nei casi di congedo per la malattia del figlio, previsti dall'art. 47 del D.lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3.*

5. *I periodi di assenza del congedo parentale, nonché quelli di cui al comma 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.*

6. *Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, si applica l'art. 32 del D.lgs. n. 151/2001.*

7. *La lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza, entro i termini previsti dalla richiamata norma di legge. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto del termine di cui all'art. 32 comma 3 del D.lgs 151/2001, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.*

8. *I genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. In tale ipotesi, fermo restando, un termine di preavviso pari a 2 giorni, ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore sono cumulabili con permessi e riposi di cui al D.lgs 151/2001 e non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie.*

9. *Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 45 del CCNL 16.11.2022.*

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 35 del CCNL sopra richiamato, il quale prevede che i primi trenta giorni di congedo parentale siano retribuiti per intero;

Richiamata la normativa vigente in materia di congedo parentale e, in particolare:

- l'art. 1, comma 179, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), che ha previsto l'elevazione all'80% dell'indennità di congedo parentale per un ulteriore mese di fruizione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del figlio;

- l'art. 1, commi 217 e 218, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che ha esteso il beneficio fino a un massimo complessivo di tre mesi di congedo parentale indennizzati all'80%, in favore dei lavoratori che abbiano concluso il periodo di congedo obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2024;
- l'art. 1, commi 219 e 220, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), recante disposizioni in materia di tutela della genitorialità e conciliazione tra vita privata e lavoro, il quale prevede, tra l'altro, che il congedo parentale possa essere fruito entro il compimento del quattordicesimo anno di età del figlio, ferme restando le condizioni, i limiti massimi e le modalità di fruizione previsti dalla normativa vigente;
- **Richiamate**, altresì, le Circolari INPS n. 57/2024 e n. 95/2025, recanti indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande e all'erogazione del trattamento economico relativo al congedo parentale;

Dato atto che la Circolare INPS n. 57 del 18 aprile 2024 ha espressamente chiarito che, ai fini della verifica del requisito temporale per l'accesso all'indennità maggiorata, devono essere computati anche i periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro;

Preso atto del parere DFP 0013398 P del 20 febbraio 2024 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con il quale è stata confermata l'applicabilità delle disposizioni sopra richiamate anche al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;

Vista la nota prot. n. 21900 del 01/10/2026, con la quale la dipendente, matricola n. 400957 ha comunicato la propria situazione ai fini della fruizione dei periodi di congedo parentale indennizzati nella misura dell'80% della retribuzione, ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge n. 213/2023 e dell'art. 1, comma 217, della Legge n. 207/2024, dichiarando, in particolare, la nascita del figlio in data 26/07/2023 e fornendo le informazioni relative alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, specificando di aver fruito dei seguenti benefici:

- congedo di maternità retribuito all'80% n. 30 giorni nell'anno 2023 a causa dell'erronea applicazione, da parte dell'Ufficio Personale del Comune di Simaxis, al termine del periodo di astensione obbligatoria, del congedo parentale con indennità all'80% in luogo della misura del 100% spettante;
- congedo di maternità retribuito al 100% n. 25 giorni nel triennio 2024/2025/2026; (Anno 2024: 16 giorni fruiti dalla dipendente; Anno 2025: 1 giorno fruito dal coniuge in data 09/09/2025, 6 giorni fruiti dalla dipendente, per un totale di 7 giorni; Anno 2026: 2 giorni fruiti dal coniuge in data 16 gennaio e 29 maggio 2026);

e di ritenersi nelle condizioni per la fruizione di un ulteriore mese di congedo parentale indennizzabili all'80%, entro il sesto anno di vita del figlio, fatta salva la ripartizione del beneficio con l'altro genitore da fruire, in tutto o in parte, anche in modalità frazionata, entro il compimento del sesto anno di età del figlio nato in data (26/07/2023);

Dato atto che, come rappresentato nella già menzionata nota prot. n. 21900 del 01/10/2026, con Provvedimento n. 03/2024 Prot. n. 1031 del 10/01/2024 - IAM -CA_OR Ispettorato d' area metropolitana Cagliari-Oristano, è stato disposto il prolungamento dell'astensione obbligatoria dal lavoro fino al compimento del settimo mese di età del bambino ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 151/2001;

Rilevato che la conclusione del congedo di maternità in data 26/02/2024, come risultante dal provvedimento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro sopra richiamato e dalla documentazione acquisita agli atti, è successiva al 31/12/2023 e che, pertanto, ricorrono i presupposti temporali previsti dall'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 1, commi 217 e 218, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per il riconoscimento dell'ulteriore mese di congedo parentale indennizzabile nella misura dell'80% della retribuzione;

Dato atto, inoltre:

- che il predetto limite di due mesi costituisce un beneficio complessivamente spettante alla coppia genitoriale e deve essere verificato tenendo conto dei periodi di congedo parentale eventualmente già fruiti da entrambi i genitori con trattamento economico maggiorato nella misura dell'80% della retribuzione;
- che, pertanto, ai fini della determinazione del periodo residuo spettante alla dipendente, occorre tenere conto dei periodi di congedo parentale già fruiti dall'altro genitore con il medesimo

trattamento economico, trattandosi di un beneficio riferito complessivamente alla coppia genitoriale.

Preso atto che la dipendente, matricola n. 400957, ha già fruito di complessivi 30 giorni di congedo parentale indennizzato nella misura dell'80% della retribuzione, computando nel predetto periodo anche i giorni fruiti dall'altro genitore;

Accertata: la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente per il riconoscimento di un ulteriore mese di congedo parentale con trattamento economico pari all'80% ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii., e del Provvedimento n. 03/2024 Prot. n. 1031 del 10/01/2024 - IAM -CA_OR Ispettorato d' area metropolitana Cagliari-Oristano.

Richiamate:

- il Regolamento sui controlli interni successivi degli atti approvato con la delibera del Consiglio n. 6 del 05/04/2013;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 39 del 31/03/2025 con la quale sono stati approvati gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2025;
- il Decreto Presidenziale n. 39 del 30.04.2026 "Approvazione piano integrato di attività e organizzazione P.I.A.O. 2026/2028";

Dato atto che:

- il Responsabile del Servizio e o del procedimento CADDEO TIBERIO, vista l'istruttoria di PIREDDA MARIA, con la presente proposta n. **2952** i cui contenuti sono riportati sopra, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto e ne propone l'adozione esprimendo a tal fine il proprio parere istruttorio favorevole;
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e del punto 3.5 del "Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Oristano", a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001, approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 97 del 04/09/2024;

Accertata la propria competenza in materia;

DETERMINA

di richiamare integralmente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di prendere atto che, alla dipendente matr. n.400957 spettano, per il figlio nato il 26/07/2023 tenuto conto della conclusione del congedo obbligatorio di maternità in data 26/02/2024, disposta con Provvedimento n. 03/2024 Prot. n. 1031 del 10/01/2024 - IAM -CA_OR Ispettorato d' area metropolitana Cagliari-Oristano, in alternativa con l'altro genitore, complessivamente fino a due mesi di congedo parentale indennizzabili all'80% della retribuzione, nel rispetto dei requisiti, dei limiti e delle modalità stabiliti dalla normativa vigente;

di prendere atto che il periodo di congedo parentale con trattamento economico all'80% già fruito dalla dipendente risulta essere pari a n. 30 giorni;

di dare atto, pertanto,

- che, per effetto della disciplina vigente e tenuto conto della data di nascita del figlio, avvenuta in data 26/07/2023, nonché della conclusione del congedo obbligatorio di maternità in data 26/02/2024, alla dipendente e all'altro genitore, in alternativa tra loro, spetta complessivamente ancora un mese di congedo parentale indennizzabile nella misura dell'80% della retribuzione, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio;
- che il predetto limite di due mesi costituisce un beneficio complessivamente spettante alla coppia genitoriale e deve essere verificato tenendo conto dei periodi di congedo parentale eventualmente già fruiti da entrambi i genitori con trattamento economico maggiorato nella misura dell'80% della retribuzione;

di dare atto che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, fatti salvi gli emolumenti accessori

connessi all'effettiva presenza in servizio e quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva;

Di dare comunicazione del presente atto alla dipendente matricola n. 400957 e al Dirigente del Settore di assegnazione;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Gestione Economica del Personale, per gli adempimenti di competenza;

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.

Oristano li, 08/10/2026

IL DIRIGENTE

IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: PIREDDA MARIA

Funzionario: CADDEO TIBERIO

Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA